SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 maggio 1989 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della ***Gazzetta Ufficiale*** **bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1952, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 948, di istituzione presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cassino del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cassino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 27, relativo al corso di laurea in ingegneria meccanica, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:

Art. 28. — È istituito presso la facoltà di ingegneria il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, che conferisce la laurea in ingegneria elettrotecnica.

Art. 29. — L'ordinamento degli studi del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è articolato in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione.

L'ordinamento comprende:

a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico;

b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione;

c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono essere annuali.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *c)* relativi al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica sono elencati all'art. 31.

Dai predetti elenchi la facoltà trarrà, anno per anno, insegnamenti con i quali formerà gruppi omogenei atti a costituire indirizzi di specializzazione.

Art. 30. — Biennio propedeutico - Gli insegnamenti obbligatori sono:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

2° Anno:

6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) tecnologie generali dei materiali;
10) programmazione dei calcolatori elettronici.

L'insegnamento di tecnologie generali dei materiali sostituisce quello di geometria II, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

L'insegnamento di programmazione dei calcolatori elettronici è insegnamento obbligatorio nel triennio, anticipato al secondo anno ai sensi del citato articolo.

Triennio di applicazione:

a) Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

11) scienza delle costruzioni;
12) meccanica applicata alle macchine;
13) fisica tecnica;
14) elettrotecnica;
15) idraulica;
16) macchine;
17) macchine elettriche;
18) elettronica applicata;
19) misure elettriche;
20) impianti elettrici.

b) Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

21) metodi matematici per l'ingegneria;
22) controlli automatici;
23) economia applicata all'ingegneria;
24) elettronica industriale;
25) tecniche di programmazione.

c) Quattro insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 31 raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 29.

All'art. 28, relativo agli insegnamenti complementari della facolta di ingegneria, che per effetto del presente provvedimento diventa art. 31 e muta la intestazione in

«L'elenco degli insegnamenti cui al punto *c)* degli articoli 26 e 29 è il seguente:», sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

comunicazioni elettriche;
industrie alimentari;
informatica medica;
medicina legale;
produzione e trasmissione dell'energia elettrica;
storia del pensiero sociologico;
strumentazioni biomediche;
tecnologie alimentari;
tecnologie biomediche;
tossicologia forense.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1988
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 142

89A1908

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 546, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita di Pavia è aggiunta la seguente scuola:

di tecnico di laboratorio biomedico.

Art. 2.

Nel titolo VII, la denominazione: scuola per tecnici di istituti medico-biologici e i relativi articoli dal 457 al numero 465 compresi, sono soppressi e sostituti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come di seguito riportato.

Scuola diretta a fini speciali
di tecnico di laboratorio biomedico

Art. 457. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e di conoscenze specifiche tali da consentire una attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il titolo di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di: *a)* chimica clinica e tossicologica; *b)* microbiologia e virologia; *c)* patologia clinica ed ematologia; *d)* genetica medica; *e)* citoistopatologia.

Art. 458. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 459. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali ed i dipartimenti di: fisica nucleare e teorica, chimica generale, biochimica, medicina interna e terapia medica, patologia umana ed ereditaria e gli istituti di: istologia ed embriologia generale, microbiologia, fisiologia umana, medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 460. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Gli studenti sono tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:
fisica (*);
statistica medica (*);

chimica e propedeutica biochimica;
anatomia e istologia (*);
biologia generale;
chimica biologica.

b) secondo semestre:
microbiologia e microbiologia clinica (*);
fisiologia umana (*);
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio (*);
strumentazione di laboratorio.

2° *Anno:*

patologia e fisiopatologia generale (*);
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche ematologiche;
tecniche di citopatologia ed istopatologia;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di colture in vitro.

3° *Anno* - indirizzo di chimica clinica e tossicologica:

chimica e biochimica clinica;
enzimologia;
tossicologia.

3° *Anno* - indirizzo di microbiologia e virologia:

microbiologia;
virologia;
micologia;
parassitologia.

3° *Anno* - indirizzo di patologia clinica ed ematologia:

patologia clinica;
patologia molecolare (*);
immunoematologia;
ematologia.

3° *Anno* - indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:

tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

3° *Anno* - indirizzo di genetica medica:

patologia molecolare (*);
genetica medica;
citogenetica;
immunogenetica.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 461. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture:

dipartimento di fisica nucleare e teorica, dipartimento di chimica generale, dipartimento di biochimica, istituto di istologia ed embriologia generale, istituto di microbiologia, istituto di microbiologia presso servizi di analisi microbiologiche I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, istituto di fisiologia umana, clinica medica, dipartimento, di patologia umana ed ereditaria - sezione di anatomia patologica; dipartimento di patologia umana ed ereditaria - sezione di genetica, istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 462. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Art. 463. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette e fini speciali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 76

89A1909

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 195, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università sono aggiunte le seguenti scuole:

di neurofisiopatologia;

di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico) (già per tecnici di cardiochirurgia).

Dopo l'art. 850 la scuola speciale per tecnici neurofisiopatologici ed i relativi articoli 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859 e 860, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, con la scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia e la relativa articolazione come segue.

Art. 851 (*Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia*). — È istituita la scuola diretta a fini speciali in neurofisiopatologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione teorico-pratica per tecnici di neurofisiopatologia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

La scuola ha durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare in numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Per l'attuazione delle attività programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di scienze neurologiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

nozioni igiene ospedaliera.

2° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;

patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

tecniche di registrazione elettroencefalografiche, elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler;

rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;

norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;

neurofisiopatologia I.

3° Anno:

tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali ed analisi on-line assistita da computer);

neuropsichiatria infantile;

registrazioni in anestesia e rianimazione;

nozioni di medicina legale;

neurofisiopatologia II.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratori di neurofisiopatologia del dipartimento in scienze neurologiche;

laboratori di neurofisiopatologia dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;

laboratori di neurofisiopatologia dell'istituto di neuropsichiatria infantile.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Dopo l'art. 886, la scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia ed i relativi articoli 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895 e 896, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, con la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico) (già per tecnici di cardiochirurgia) come segue:

Art. 887 *(Scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria* - ad indirizzo chirurgico - già per tecnici di cardiochirurgia). — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle connesse metodiche di circolazione extracorporea del sangue.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico).

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);
fisiologia umana (*);
farmacologia (*);
anestesiologia (*);
nozioni di tecnologie biomediche (*);
nozioni di patologia clinica.

2° Anno:

nozioni di cardiologia e di angiologia;
nozioni di anestesia e rianimazione;
nozioni di fisiopatologia respiratoria;
nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di nefrologia;
tecniche di perfusione extracorporea.

3° Anno:

nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
nozioni di neurologia;
nozioni di medicina legale (*);
tecniche di perfusione extracorporea.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/servizi/laboratori/centri:

reparto operatorio della divisione cardiochirurgica;
sezione e laboratorio di CEC e di assistenza cardiocircolatoria;
servizio di terapia intensiva postoperatoria;
laboratorio di analisi chimico-cliniche;
laboratorio di elettronica (attività bio-ingegneristica);
laboratorio di emodinamica;
centro di elettrostimolazione cardiaca;
servizio speciale di fisiopatologia respiratoria;
servizio di emodialisi;
laboratori di elettrocardiografia, ergometria, elettrocardiografia dinamica;
laboratorio di ecocardiografia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone l'apposito libretto di formazione che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 150

89A1856

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1989.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune per l'anno 1989 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, il quale ha elevato, per l'anno 1989, dal 15% al 23,906% la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, determinando di conseguenza, in complessive lire 6.401 miliardi il fondo comune di cui al predetto art. 8 per il medesimo anno 1989;

Visto il successivo comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo comune così determinato è comprensivo delle somme di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

Visto il successivo terzo comma dello stesso art. 1 della legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo in questione viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), in quote trimestrali;

Considerato, inoltre, che le attestazioni dei presidenti delle giunte regionali certificanti le somme da trattenere a carico di ciascuna regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per l'importo complessivo di L. 531.771.982.000 risultano già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983, ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti;

Visto il decreto interministeriale n. 169055 dell'8 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1988, concernente, tra l'altro, l'attribuzione alle regioni del fondo comune per l'anno 1988, previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70, comprensivo delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 2, della legge 26 aprile 1982, n. 181, per un importo complessivo di L. 5.320.394.000.000;

Visto il decreto n. 183036 del 1° dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti, concernente l'attribuzione per l'anno 1988 alle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Umbria e Toscana dell'importo complessivo di L. 1.100.000.000 ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 6 e 7 ottobre 1988, registrati alla Corte dei conti e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1989 e n. 14 del 18 gennaio 1989, concernente le somme attribuite per l'anno 1988 alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, per un importo complessivo di L. 167.320.246.000;

Visti i decreti n. 128971 del 29 aprile 1988, n. 153166 del 30 luglio 1988, n. 172273 del 9 novembre 1988, n. 179965 del 28 novembre 1988 e n. 105417 del 3 febbraio 1989, tutti registrati alla Corte dei conti, concernenti le somme complessivamente attribuite alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1987, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per un importo complessivo di L. 474.685.767.000;

Visto il decreto n. 176442 del 9 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti, relativo all'attribuzione per l'anno 1988 alla regione Veneto della somma di L. 978.571.000 ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL;

Visto il decreto n. 165481 del 30 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti, concernente l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario della somma di L. 3.000.000.000, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, relativo al trasferimento alle regioni da parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Considerato che relativamente alle somme di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138 si è ancora in attesa di conoscere dalle Regioni a statuto ordinario la rendicontazione dell'onere dalle stesse sostenuto per l'anno 1988 e che pertanto si rende necessario accantonare, per intanto, a tale titolo, la somma di lire 195 miliardi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 40/89;

Visto il decreto n. 170546 del 13 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti, relativo all'attribuzione per l'anno 1988 in favore delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna delle somme, rispettivamente, di L. 140.000.000 e di L. 180.000.000 ai sensi delle leggi 13 agosto 1984, n. 479 e 19 maggio 1986, n. 206;

Visto il decreto n. 127900 del 20 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato provveduto, tra l'altro, ad attribuire per l'anno 1988 alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 86.000.000.000 ai sensi del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355 convertito, con modificazioni, nella legge 26 ottobre 1987, n. 434;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1989, previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70 e dall'art. 1, comma 1 e 2, della legge n. 40/89 è determinato il L. 6.401.000.000.000;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo di L. 6.206.000.000.000 pari al fondo comune 1989 di L. 6.401.000.000.000 al netto della somma di L. 195.000.000.000 di cui alla citata legge n. 138/84, provvisoriamente accantonata in attesa di conoscere la rendicontazione regionale per l'anno 1988, in proporzione delle quote complessivamente attribuite per l'anno 1988 alle regioni con i richiamati decreti, nonché dell'importo di L. 5.674.228.018.000 quale fondo comune per l'anno 1989, al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, così come previsto dal già citato art. 1, comma 3, della legge n. 40/89;

Visto l'unito prospetto n. 3 con il quale è stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 5.674.228.018.000 in quote trimestrali;

Visto il decreto ministeriale n. 104266 del 23 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto ad assegnare e corrispondere alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 758.000.000.000 quale acconto per il primo bimestre del fondo comune 1989;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65;

Ritenuto che sia necessario provvedere, per intanto, alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1989 determinato provvisoriamente in complessive L. 6.206.000.000.000, all'assunzione dell'impegno per l'importo di L. 2.079.114.009.000 pari al 50% del fondo comune per l'anno 1989 spettante alle regioni a statuto ordinario, al netto delle riduzioni di cui alla colonna n. 12 dell'allegato prospetto n. 2, ed al netto, altresì, dell'importo complessivo di L. 758.000.000.000 già corrisposto alle regioni medesime quale acconto del fondo 1989;

Ritenuto, inoltre, che sia necessario provvedere alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 660.557.003.000 quale primo trimestre 1989 al netto dell'importo di L. 758.000.000.000 già corrisposto in acconto con il citato decreto ministeriale n. 104266 del 23 gennaio 1989 così come evidenziato alla colonna 3 dell'allegato prospetto n. 4;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 richiamati nelle premesse che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene provvisoriamente assegnato il fondo comune per l'anno 1989 nella misura indicata accanto a ciascuna regione nella colonna 11 dell'allegato prospetto n. 2.

Art. 3.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 dell'importo complessivo di L. 2.079.114.009.000 pari al 50% del fondo comune per l'anno 1989 spettante alle regioni a statuto ordinario, al netto delle riduzioni di cui alla colonna 12 dell'allegato prospetto n. 2, e dell'importo complessivo di L. 758.000.000.000 già assegnato e corrisposto alle regioni a statuto ordinario quale acconto di fondo comune per l'anno 1989.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 660.557.003.000 in favore delle regioni a statuto ordinario quale primo trimestre del fondo comune 1989, al netto dell'acconto già corrisposto con il citato decreto ministeriale n. 104266 del 23 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto n. 4 mediante versamento sui conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 660.557.003.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 29 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 347

PROSPETTO N. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1989
(ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281)

Tributi	Versamenti C + R Anno 1987 (1)	%	Ammontare percentuale (2)	Rimborsi: Importo complessivo (3)	Rimborsi: %	Rimborsi: Detrazione (4)	Devoluzione alle regioni (2 — 4)
Cap. 1401: Imp. fabbricaz. spiriti	222.120.345.193						
Cap. 1402: Imp. fabbricaz. birra	190.835.180.845						
Cap. 1403: Imp. fabbricaz. zucchero	124.635.707.032						
Cap. 1404: Imp. fabbricaz. glucosio	2.428.747.493						
Cap. 1410: Imp. fabbricaz. sui gas incend.	173.129.349.670						
Totale	713.149.330.233	75	534.861.997.674	3.523.315.086	75	2.642.486.314	532.219.511.360
Cap. 1409: Imp. fabbricaz. olii minerali	19.861.056.495.192	23,906	4.747.984.165.740	62.649.726.334	23,906	14.977.043.577	4.733.007.122.163
Cap. 1601: Imp. consumo tabacchi	4.543.536.312.514	25	1.135.884.078.128	—	—	—	1.135.884.078.128
Totali	25.117.742.137.939		6.418.730.241.542	66.173.041.420		17.619.529.891	6.401.110.711.651

Importo arrotondato a 6.401.000.000.000

PROSPETTO N 2

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1989

N.	REGIONI	SOMME ATTRIBUITE PER L'ANNO 1988										Fondo comune 1989 quota lorda (* * *)	Recupero fondo nazionale trasporti	Quota annuale netta
		Fondo comune 1983 (D.I. 169055 dell'8 ottobre 1988 *G.U.* n. 297 del 20 dicembre 1988, (*)	Enti irrigazione e bonifica (art. 18, ultimo comma, legge 30 aprile 1976, n. 386)	Asili nido (art. 1 legge 29 novembre 1977, n. 891) (*G.U.* n. 14 del 18 gennaio 1989 e n. 24 del 30 gennaio 1989)	Enti soppressi (art. 1-*duodecies* legge 21 ottobre 1978, n. 641)	Funzioni non previd. svolte dall'INAIL art. 4 D.P.R. 18 aprile 1979 *G.U.* n. 171 del 23 giugno 1979	Funzioni ente cellulosa e carta (art. 4 D.P.R. 18 aprile 1979 *G.U.* n. 150 del 2 giugno 1979)	Occupazione giovanile (art. 7, comma 1, lettera *c)* legge 16 maggio 1984, n. 138) (* *)	Case di riposo (legge 13 agosto 1984, n. 479 e 19 maggio 1986, n. 206)	Oneri contratto (art. 2, comma 1, lett. *b)* e comma 2, lett. *a)* legge 26 ottobre 1987, n. 434)	Totale attribuito 1988			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Piemonte	451.259.350.000	—	16.935.516.500	35.840.507.000	—	254.451.000		—	5.828.295.000	510.118.119.500	522.943.232.808	44.941.023.426	478.002.209.382
2	Lombardia	790.753.483.000	—	32.859.958.000	68.077.904.000	—	445.830.000		140.000.000	10.154.554.000	902.431.789.000	925.120.217.198	139.590.000.000	785.530.217.198
3	Veneto	420.014.040.000	—	12.495.700.500	38.639.247.000	978.571.000	236.832.000		—	5.917.599.000	478.281.989.500	490.306.697.929	36.700.000.000	453.606.697.929
4	Liguria	174.786.430.000	—	4.661.464.500	13.889.903.000	—	98.557.000		—	2.690.781.000	196.127.135.500	201.058.075.883	9.842.000.000	191.216.075.883
5	Emilia-Romagna	418.520.295.000	—	20.364.682.000	34.310.202.000	—	235.990.000		180.000.000	6.427.820.000	480.038.989.000	492.107.870.857	21.300.000.000	470.807.870.857
6	Toscana	372.512.692.000	117.316.000	11.550.576.500	31.494.493.000	—	210.048.000		—	6.551.382.000	422.436.507.500	433.057.182.328	4.619.258.075	388.437.924.253
7	Umbria	127.286.742.000	216.153.000	3.244.365.500	7.300.250.000	—	71.773.000		—	2.398.886.000	140.518.169.500	144.051.022.625	1.982.682.950	142.068.339.675
8	Marche	187.164.693.000	—	5.222.693.000	15.986.749.000	—	105.536.000		—	3.080.984.000	211.560.655.000	216.879.615.670	20.635.540.792	196.244.074.878
9	Lazio	454.739.839.000	—	17.472.249.000	46.122.401.000	—	256.413.000		—	7.114.744.000	525.705.646.000	538.922.651.547	1.800.000.000	537.122.651.547
10	Abruzzo	176.393.488.000	—	4.030.180.000	15.769.313.000	—	99.463.000		—	3.124.151.000	199.416.595.000	204.430.237.000	16.283.087.366	188.147.149.634
11	Molise	62.788.573.000	—	783.700.000	5.293.104.000	—	35.405.000		—	1.208.817.000	70.109.599.000	71.872.282.091	5.291.000.000	66.581.282.091
12	Campania	726.098.303.000	53.504.000	15.150.861.500	79.581.310.000	—	409.424.000		—	13.512.415.000	834.805.817.500	855.794.034.099	104.545.491.000	751.248.543.099
13	Puglia	506.055.295.000	470.267.000	14.313.467.500	42.345.182.000	—	285.348.000		—	9.864.937.000	573.334.496.500	587.748.958.029	54.081.728.096	533.667.229.933
14	Basilicata	121.366.546.000	242.760.000	2.392.068.500	10.109.281.000	—	68.435.000		—	2.063.706.000	136.242.796.500	139.668.160.762	12.760.170.295	126.907.990.467
15	Calabria	330.654.231.000	—	5.842.763.000	29.925.921.000	—	186.445.000		—	6.060.919.000	372.670.279.000	382.039.761.174	17.400.000.000	364.639.761.174
	Totali	5.320.394.000.000	1.100.000.000	167.320.246.000	474.685.767.000	978.571.000	3.000.000.000	(* *)	320.000.000	86.000.000.000	6.053.798.584.000	6.206.000.000.000	531.771.982.000	5.674.228.018.000

(*) Quote comprensive dei trasferimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 18 della legge 26 aprile 1982, n. 181

(* *) Quote in corso di determinazione.

(* * *) Coefficiente = 1,0251414.

PROSPETTO N. 3

FONDO COMUNE 1989

Ripartizione quote trimestrali nette

N.	REGIONI	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Totale
1	Piemonte	119.500.552.000	119.500.552.000	119.500.552.000	119.500.553.382	478.002.209.382
2	Lombardia	196.382.554.000	196.382.554.000	196.382.554.000	196.382.555.198	785.530.217.198
3	Veneto	113.401.674.000	113.401.674.000	113.401.674.000	113.401.675.929	453.606.697.929
4	Liguria	47.804.019.000	47.804.019.000	47.804.019.000	47.804.018.883	191.216.075.883
5	Emilia-Romagna.	117.701.968.000	117.701.968.000	117.701.968.000	117.701.966.857	470.807.870.857
6	Toscana.	97.109.481.000	97.109.481.000	97.109.481.000	97.109.481.253	388.437.924.253
7	Umbria	35.517.085.000	35.517.085.000	35.517.085.000	35.517.084.675	142.068.339.675
8	Marche	49.061.019.000	49.061.019.000	49.061.019.000	49.061.017.878	196.244.074.878
9	Lazio	134.280.663.000	134.280.663.000	134.280.663.000	134.280.662.547	537.122.651.547
10	Abruzzo	47.036.787.000	47.036.787.000	47.036.787.000	47.036.788.634	188.147.149.634
11	Molise	16.645.320.000	16.645.320.000	16.645.320.000	16.645.322.091	66.581.282.091
12	Campania	187.812.136.000	187.812.136.000	187.812.136.000	187.812.135.099	751.248.543.099
13	Puglia.	133.416.807.000	133.416.807.000	133.416.807.000	133.416.808.933	533.667.229.933
14	Basilicata	31.726.998.000	31.726.998.000	31.726.998.000	31.726.996.467	126.907.990.467
15	Calabria	91.159.940.000	91.159.940.000	91.159.940.000	91.159.941.174	364.639.761.174
	Totali netti	1.418.557.003.000	1.418.557.003.000	1.418.557.003.000	1.418.557.009.000	5.674.228.018.000

PROSPETTO N. 4

FONDO COMUNE 1989

Ripartizione 1° trimestre 1989

N.	REGIONI	Assegnazione 1° trimestre (1)	Acconto corrisposto (2)	1° Trimestre al netto dell'acconto (3) = (1 - 2)
1	Piemonte	119.500.552.000	64.000.000.000	55.500.552.000
2	Lombardia	196.382.554.000	103.000.000.000	93.382.554.000
3	Veneto.	113.401.674.000	61.000.000.000	52.401.674.000
4	Liguria	47.804.019.000	26.000.000.000	21.804.019.000
5	Emilia-Romagna	117.701.968.000	63.000.000.000	54.701.968.000
6	Toscana	97.109.481.000	52.000.000.000	45.109.481.000
7	Umbria	35.517.085.000	20.000.000.000	15.517.085.000
8	Marche	49.061.019.000	26.000.000.000	23.061.019.000
9	Lazio	134.280.663.000	72.000.000.000	62.280.663.000
10	Abruzzo.	47.036.787.000	25.000.000.000	22.036.787.000
11	Molise.	16.645.320.000	9.000.000.000	7.645.320.000
12	Campania.	187.812.136.000	98.000.000.000	89.812.136.000
13	Puglia	133.416.807.000	72.000.000.000	61.416.807.000
14	Basilicata	31.726.998.000	17.000.000.000	14.726.998.000
15	Calabria.	91.159.940.000	50.000.000.000	41.159.940.000
	Totale	1.418.557.003.000	758.000.000.000	660.557.003.000

89A1912

DECRETO 29 aprile 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di maggio 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172; 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977 e n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 13,80 per cento il tasso di riferimento per il mese di aprile 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di maggio 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di maggio 1989 è pari al 14,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1960

DECRETO 29 aprile 1989.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre maggio-giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei B.O.T. a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 1989, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1989 è stato determinato nella misura del 13,35 per cento, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1989 è determinato nella misura del 14,45 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1961

DECRETO 29 aprile 1989.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 1989, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre marzo-aprile 1989, nella misura del 12,95 per cento, di cui 1,25 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 13,35 per cento, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale dell'8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre maggio-giugno 1989, nelle seguenti misure:

14,25 per cento annuo posticipato, di cui 1,25 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

14,45 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1962

DECRETO 29 aprile 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1989, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre maggio-giugno 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera *a)*, del citato decreto dell'8 agosto 1986, è pari al 13%;

Considerato che la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito è pari, per l'anno 1989, all'1,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1989, al 13%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,25%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 14,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1963

DECRETO 29 aprile 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1989, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre maggio-giugno 1989, al 12,95%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,75% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,85% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1964

DECRETO 29 aprile 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1989, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1989, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre maggio-giugno 1989, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,40%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,40% per il bimestre maggio-giugno 1989.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il primo semestre 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,85% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,15% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1965

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1989.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per l'anno 1988 e rivalutazione degli importi previsti dai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-1976 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 44, il quale, nel prorogare al 31 dicembre 1989 il sistema esattoriale, ha disposto il correlativo adeguamento al nuovo riferimento temporale delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, ed ha quindi stabilito che:

per l'anno 1988 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

per l'anno 1989 la percentuale di aumento dell'entrata d'aggio nazionale è pari a quella applicata per l'anno 1988;

per l'anno 1989 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1988;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1988, n. 14/1726, con il quale, in attuazione della normativa allora vigente, è stato stabilito che la percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale da applicare per l'anno 1988 è quella determinata per l'anno 1987;

Considerato che per effetto dell'adeguamento temporale previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 44, la percentuale di incremento stabilita nel citato decreto ministeriale n. 14/1726 del 21 aprile 1988 non è più applicabile all'anno 1988 poiché la stessa va determinata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e che occorre, pertanto, provvedere a determinarla nuovamente sulla base dei dati relativi all'anno medesimo;

Considerato che, ferma restando per l'anno 1988, la misura degli importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/77, determinata con il citato decreto ministeriale n. 14/1726 del 21 aprile 1988, occorre provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1989;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-1976 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1988 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1988 a L. 1.496.130.122.016;

Ritenuto pertanto che per l'entrata d'aggio dell'anno 1988 si è verificato un aumento di L. 1.233.611.890.493 rispetto alla entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-1976 ed un aumento di L. 987.812.494.250 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;

Decreta:

La percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1988 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-1976 è pari al 469,914 (quattrocentosessantanove e novecentoquattordici).

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1988 rispetto al 1978 è pari al 194,32 (centonovantaquattro e trentadue) e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per l'anno 1989, come appresso indicato:

l'importo di lire 50 milioni a L. 147.160.000;

l'importo di lire 100 milioni a L. 294.320.000;

l'importo di lire 150 milioni a L. 441.480.000;

l'importo di lire 200 milioni a L. 588.640.000;

l'importo di lire 250 milioni a L. 735.800.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1972

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 aprile 1989.

Smontaggio degli impianti di pompaggio realizzati sul lago di Val Pola dalla Snamprogetti S.p.a. connessi con l'emergenza Valtellina. (Ordinanza n. 1699/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1138/FPC del 3 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1987 con la quale si disponeva l'esecuzione, da parte dell'Azienda energetica milanese di una stazione di pompaggio sul lago di Val Pola per lo svuotamento delle acque del lago, mediante una condotta collegata con gli impianti A.E.M. incarico poi trasferito alla regione Lombardia con ordinanza n. 1349/FPC del 1° febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1988;

Visto il proprio telex n. 60597 del 14 agosto 1987 con il quale si consentiva all'istallazione sul lago di Val Pola di una stazione di pompaggio e di una condotta supplementare sul corpo di frana per lo svuotamento delle acque del lago;

Atteso che entrambe le opere sono state affidate dalla regione Lombardia e dall'Azienda energetica municipale alla Snamprogetti S.p.a. di Milano che ha effettuato tutti i lavori nei tempi prescritti;

Vista la nota n. 466/segr. del 1° giugno 1988 dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia con la quale si segnalava la necessità di procedere allo smobilizzo degli impianti in concomitanza con l'apertura della seconda galleria di by-pass;

Considerato che dette opere, per l'apertura delle gallerie di by-pass realizzate dalla Italstrade S.p.a., hanno cessato ogni loro funzione strettamente legata all'emergenza;

Considerato altresì che l'analogo impianto realizzato dalla Condotte S.p.a. già stato smontato giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1531/FPC del 3 agosto 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988 e i materiali riutilizzabili trasferiti, per il reimpiego in altre situazioni di emergenza, presso il centro polifunzionale della Protezione civile a Castelnuovo di Porto;

Ritenuto di dover procedere ad una gara esplorativa fra le ditte che a vario titolo hanno operato nel settore di montaggio degli impianti elettromeccanici nella zona del lago di Val Pola;

Esaminate le offerte richieste alla ditta Snamprogetti S.p.a. di Milano che ha offerto L. 1.700.000.000 per gli smontaggi, alla dita Sac S.p.a. di Parma che ha offerto L. 1.620.000.000 per gli smontaggi, alla ditta Soimi S.p.a. di Porto Marghera che ha declinato l'invito, alla ditta Sicim S.p.a. di Busseto (Parma) che ha offerto L. 1.740.000.000 per gli smontaggi;

Ritenuto che l'offerta della ditta Sac S.p.a. di Parma per L. 1.620.000.000 risulti la più vantaggiosa sia per il prezzo offerto, che per il tempo necessario rispetto alle altre;

Considerato che la direzione dei lavori debba essere affidata, all'ufficio del genio civile della regione Lombardia di Sondrio, competente per territorio, per quanto riguarda l'inizio dei lavori di smontaggio e per tutti gli altri adempimenti connessi con eventuali sospensioni imputabili a condizioni meteorologiche o di regime delle acque dell'Adda per il permesso di accesso agli impianti che dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica di Sondrio che ha sequestrato gli impianti dopo l'attentato del 6 gennaio 1989 alla condotta «Massaniga»;

Ritenuto infine di dover intervenire nel più breve tempo possibile al fine di evitare il ripetersi di azioni criminose contro opere dello Stato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

È affidata alla Sac S.p.a. di Parma lo smontaggio di tutte le opere elettromeccaniche e di supporto delle due stazioni galleggianti, della stazione a terra e delle opere all'interno della «finestra Massaniga» realizzate dalla Snamprogetti S.p.a., l'esecuzione delle disposizioni in premessa citate, sul lago di Val Pola con esclusione della condotta sul corpo di frana e delle condotte interrate, delle stazioni di alimentazioni elettrica e delle sottostazioni di trasformazione.

I relativi materiali saranno consegnati a Castelnuovo di Porto, presso il centro polifunzionale della Protezione civile.

I materiali residui, tubazioni, raccordi, scarti, dovranno essere riuniti in un'area di deposito provvisoria messa a disposizione dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

L'ufficio della regione Lombardia del genio civile di Sondrio provvederà alla direzione degli smontaggi oggetto della presente ordinanza indicando il periodo di tempo utile per i lavori e disponendo, sulla base dei verbali di collaudo e di consistenza esistenti la scelta delle apparecchiature da inviare al centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, e dei materiali residui da depositare in aree predisposte.

A tal fine l'ufficio del genio civile può avvalersi della collaborazione del servizio opere pubbliche di emergenza di questo dipartimento.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.620.000.000 I.V.A. esclusa è posto a carico del Fondo per la protezione civile con imputazione alla riserva indicata nel decreto ministeriale n. 220/Rep. del 12 febbraio 1988 di riparazione dello stanziamento di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1939

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 aprile 1989.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 12/1989).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 in data 4 aprile 1989;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 8/1989 del 4 aprile 1989: modifica del provvedimento C.I.P. n. 7/1989 del 28 febbraio 1989;

provvedimento n. 9/1989 del 4 aprile 1989: prezzi dei prodotti galenici;

provvedimento n. 10/1989 del 4 aprile 1989: prezzi delle specialità medicinali.

Il C.I.P. prende atto e ratifica le seguenti deliberazioni adottate dalla giunta nelle sedute del:

23 marzo 1989 relativamente alla delega al Ministro-Presidente ad emanare una circolare sui criteri di ricalcolo del prezzo al consumo del latte alimentare, sulla base di un unico criterio perequativo;

4 aprile 1989 relativamente al parere favorevole concesso alla Cassa conguaglio zucchero per effettuare il versamento all'A.B.S.I. degli importi relativi agli aiuti di parte agricola inerenti ai quantitativi di zucchero riportati dalla campagna precedente, dopo l'acquisizione della documentazione contabile probante.

Roma, addì 26 aprile 1989

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

89A1981

DELIBERAZIONE 3 maggio 1989.

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 13/1989).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986, nel quale, tra l'altro, il Presidente Delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerata l'opportunità di sottoporre a verifica i dati del gasolio per uso riscaldamento del primo bimestre 1989, al fine di accertare la loro omogeneità con la tendenza in atto del mercato petrolifero;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio registrate nel mese di aprile si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 44 del 28 agosto 1986; n. 22 del 2 luglio 1987; n. 25 del 1° settembre 1987; n. 32 del 27 novembre 1987 e n. 24 del 9 dicembre 1988, relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Considerato che il valore unitario di variazione delle tariffe finali di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo ed altri usi, corrispondente ad una variazione di una lira al chilogrammo del prezzo Sif - Siva del gasolio per uso riscaldamento, risulta, come comunicato dalla Snam con nota del 21 febbraio 1989, pari a 0,6045 L./m^3;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1988 che al punto 3.1.6 prevede nuove modalità di applicazione delle variazioni tariffarie;

Delibera:

Con decorrenza dal 1° maggio 1989 e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del C.I.P. n. 24 del 9 dicembre 1988 le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), sono aumentate di 13 L./m^3 pari a 1,41 L./Mcal (1,21 L./kWh) per gas a 9200 Mcal/m^{3}st.

Nella trasformazione a L./m^3 a L./Mcal ed a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al C.I.P. ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 281,25 L./kg.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

89A1980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 256ª seduta pubblica per martedì 9 maggio 1989, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

89A2010

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), concluso a Ginevra il 28 settembre 1984.

Il 12 gennaio 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 488 del 27 ottobre 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1988, è stato depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite lo strumento di ratifica del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), concluso a Ginevra il 28 settembre 1984.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 12 aprile 1989.

89A1927

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «S.I.M.A. - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Pomezia

Con decreto ministeriale 12 aprile 1989, i poteri conferiti all'avv. Domenico Rizzo, commissario governativo della società cooperativa: «S.I.M.A. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pomezia (Roma), sono stati prorogati fino al 12 ottobre 1989.

89A1918

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Istituto geografico De Agostini officine grafiche di Novara*, sede in Novara e stabilimento di Novara:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/87).- CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 27 maggio 1985.;

2) *S.p.a. Ilte - Industria libraria tipografica*, sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 1° dicembre 1988 al 1° dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/87). - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

3) *S.p.a. Aerimpianti* (gruppo Ansaldo), sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° agosto 1986.

4) *S.p.a. Veronesi Verona*, sede in Quinto di Valpantena (Verona) e stabilimento di Quinto di Valpantena (Verona):
periodo: dal 1° giugno 1988 al 1° dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° dicembre 1987.

5) *S.p.a. Honeywell Bull Italia*, dal 10 gennaio 1989 *Bull - H. N. Information System It.*, con sede in Caluso (Torino) e stabilimento di Caluso (Torino):
periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
limitatamente ai lavoratori con requisiti maturati entro il 31 dicembre 1988.

6) *S.r.l. Italmatch*, sede in Milano e stabilimento di Este (Padova):
periodo: dal 1° maggio 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° maggio 1988.

7) *S.p.a. Edizioni Panini*, sede in Modena e stabilimento di Modena:
periodo: dal 4 luglio 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 4 luglio 1988.

8) *S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Modena*, sede in Modena e stabilimento di Modena:
periodo: dal 1° ottobre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° ottobre 1988.

9) *S.p.a. S.E.S. - Società editrice sportiva*, sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988.

10) *S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimento di Alba (Cuneo), sede amministrativa di Milano e uffici zonali nazionali:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 1° luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° luglio 1988.

11) *S.p.a. Cotonificio Oliva*, sede in Montecatini (Pistoia) e stabilimento di Piaggione (Lucca):
periodo: dal 1° maggio 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° maggio 1988.

12) *S.p.a. Officine e smalterie vicentine ing. E. dell'Orto & C.*, sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1988.

13) *S.p.a. S.E.L. - Società editrice lombarda*, sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):
periodo: dal 1° ottobre 1988 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988.

14) *Consorzio agrario provinciale di Ravenna*, sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1989.

89A1922

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Unversità sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di fisica teorica;
algebra;
mineralogia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
terapia medica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
architettura tecnica II.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:
tecnologia dei processi produttivi.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi funzionale non lineare;
analisi funzionale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:
ginecologia ed ostetricia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
neuropatologia e psicopatologia (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1915

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Unversità sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:
storia delle tradizioni popolari.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
algebra;
fisica atomica e molecolare;
istituzioni di fisica teorica.

Facoltà di farmacia:
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II.

Facoltà di giurisprudenza:
sociologia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica;
laboratorio di fisica;
petrografia applicata;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
istituzioni di analisi superiore;
meccanica razionale;
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di algebra superiore;
fisica generale I;
complementi di fisica generale;
fisica generale I;
esercitazioni di chimica organica e analisi organica;
chimica con esercitazioni di laboratorio.

Facoltà di agraria:
chimica organica I;
chimica analitica I.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di agraria:
igiene degli allevamenti e profilassi.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:
statistica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:
fisiopatologia applicata.

Facoltà di agraria:
economia e politica agraria.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
chimica organica superiore.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1916

Autorizzazione al liceo scientifico statale «O. Tedone» di Ruvo di Puglia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 785/I sett. del 10 maggio 1988, il liceo scientifico «O. Tedone» di Ruvo di Puglia è stato autorizzato ad accettare la donazione di un serpente pitone e un coccodrillo imbalsamato con contenitore di legno del valore di L. 300.000 offerta dai signori Michele e Ciro Testini.

89A1926

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa			L. 2.480.939.732.719	
II — In deposito all'estero			» 24.532.210.548.738	27.013.150.281.457
CREDITI IN ORO (FECoM)				L. 9.032.580.104.894
CASSA.				» 8.876.043.530
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario		L. 340.704.786.810		
— ammassi		» 2.234.068.051.019	2.574.772.837.829	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente		L. 2.391.699.845.466		
— a scadenza fissa		» 743.775.563.750		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» 2.081.482.880.650	5.216.958.289.866	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L. —	7.791.731.127.695
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI.				L. —
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU			L. 10.955.619.120.324	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise.		L. 1.821.450.338		
— corrispondenti in conto corrente.		» 1.234.078.659.064		
— depositi vincolati		» 1.461.753.076.346		
— diverse.		» 280.555.050.550	2.978.208.236.298	13.933.827.356.622
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L. 1.923.039.162.609
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 31.627.958.581.098	
II — Conti speciali			» 3.459.593.787.740	35.087.552.368.838
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L. —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 64.789.618.022.030
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 802.152.481.371
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità		L. 66.204.636.059.331		
— per investimento delle riserve statutarie		» 1.231.464.670.415		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 1.415.602.990.863	68.851.703.720.609	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie		L. 342.301.908.167		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 918.109.212.730	1.260.411.120.897	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 160.911.364.608	161.689.080.410		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 31.464.927.165			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 24.687.503.148	56.152.430.313		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 219.946.199.937			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 283.269.549.903	503.215.749.840	721.057.260.563	70.833.172.102.069
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L. 500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici			L. 1.675.266.472.914	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 198.466.747.068	1.873.733.219.982
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*).				L. 25.715.742.239
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili			L. 90.536.401.718	
II — Impianti.			» 167.738.709.315	
III — Monete e collezioni.			» 307.195.088	258.582.306.121
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione			L. —	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati.		L. 50.570.939.021		
— in allestimento		» 14.577.339.015	65.148.278.036	
III — Debitori diversi			L. 299.203.151.145	
IV — Altre			» 1.034.383.174.465	1.398.734.603.646
RATEI.				L. 2.230.604.202.186
RISCONTI				» —
SPESE DELL'ESERCIZIO.				» 92.859.485.047
				L. 237.595.928.610.336
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		L. 7.769.552.725.228		
— altri.		» 1.015.147.000.310.638	1.022.916.553.035.866	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni		L. 12.863.807.400		
— esteri		» 3.388.714.240.770	3.401.578.048.170	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L. 960.996.707.809	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— titoli.		L. 4.283.000.000.000		
— corrispondenti interni.		» —		
— corrispondenti esteri		» 4.950.000.000.000	9.233.000.000.000	
V — Titoli, valute da ricevere (n/s acquisti a termine):				
— titoli.		L. —		
— valute e lire.		» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VI — Ordini in corso:				
— acquisti di valute		L. 368.038.092.000		
— lire a fronte vendite di valute.		» 368.228.164.500		
— acquisti di titoli		» —		
— lire a fronte vendite di titoli		» —	736.266.256.500	
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			L. 278.993.897.524	1.042.477.387.945.869
			TOTALE L.	1.280.073.316.556.205

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A1982

31 gennaio 1989 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce		Dettaglio	Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE	L.			54.429.793.737.000
VAGLIA CAMBIARI	»			460.403.954.775
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.		—	
II — Altri	»		3.956.965.874	3.956.965.874
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			345.834.217.124
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			19.532.379.542
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — *Ai fini della riserva bancaria obbligatoria*	L.		111.792.919.898.559	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		7.878.402	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		60.025.363	
IV — Società costituende	»		7.368.959.434	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—	
VI — Altri	»		138.776.646.847	111.939.133.408.605
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—
CONTI *DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.*	»			3.459.593.787.740
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.		4.005.614.819	
II — Conti dell'estero in lire	»		218.642.642.321	222.648.257.140
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.955.619.267.503
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			472.981.434.956
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		32.283.737.227.645	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi	»		1.649.422.263.641	
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.	»		188.258.996.954	
VI — Oscillazione titoli	»		3.661.585.070.199	
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480	
VIII — *Assicurazione danni*	»		706.691.685.925	
IX — Ricostruzione immobili	»		1.343.409.896.338	
X — Rinnovamento impianti	»		406.250.000.000	
XI — Imposte	»		1.299.115.040.745	
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.148.816.000.000	
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		672.852.643	
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		586.027.949	48.527.266.264.998
FONDO *AMMORTAMENTO IMMOBILI*	L.			492.810.604.760
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			88.416.428.972
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			146.144.227.645
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			9.004.776.917
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			24.503.536.333
PARTITE VARIE				
I — *Creditori diversi*	L.		239.118.403.530	
II — Altre	»		1.759.059.516.024	1.998.177.919.554
RATEI	L.			181.691.179.753
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.022.340.100.032
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.093.949.024.349
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			240.147.501.084
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			157.679.635.680
	L.			237.595.928.610.336
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.		1.022.916.553.035.866	
II — Titoli e valori presso terzi	»		3.401.578.048.170	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		960.996.707.809	
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):				
— titoli	L.	4.283.000.000.000		
— valute e lire	»	4.950.000.000.000	9.233.000.000.000	
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— titoli	L.	—		
— corrispondenti interni	»	—		
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VI — Ordini in corso:				
— lire a fronte acquisti di valute	L.	368.038.092.000		
— vendite di valute	»	368.228.164.500		
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—		
— vendite di titoli	»	—	736.266.256.500	
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		278.993.897.524	1.042.477.387.945.869
TOTALE	L.			1.280.073.316.556.205

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 novembre 1993

A norma del decreto ministeriale 9 novembre 1988 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1988, si rende noto che il giorno 8 maggio 1989 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 novembre 1993.

89A1943

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 aprile 1989 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 aprile 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 31 luglio 1989 è di L. 97,07, quello dei buoni a centottantasei giorni con scadenza il 31 ottobre 1989 è di L. 94,15 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 aprile 1990, è di L. 88,85, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A1999

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per studi, ricerche e informazione sul mercato agricolo, in Roma

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 e a decorrere dalla data del decreto stesso e per la durata di un quadriennio il consiglio di amministrazione dell'Istituto per studi, ricerche e informazione sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, è così composto:

Falconio dott. Antonio, presidente;

Saccomandi prof. Vito, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Prina Pera dott. Giancarlo, rappresentante della commissione interregionale ex art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Guarnieri dott. Francesco, rappresentante della Confagricoltura;

Corazza dott. prof. Giacomo, rappresentante della Coldiretti;

Pelosi dott. Carlo, rappresentante della Confcoltivatori;

Colombo prof. Giuseppe, Schifano prof. Carmelo, esperti in materia di ricerca e informazione sulla produzione e sul mercato.

Si fa riserva di nominare il rappresentante del personale dell'ente non appena saranno noti i risultati dell'elezione di cui in premessa.

89A1944

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 24 aprile 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto 4 febbraio 1984 alla «So.Ge.Fi.R. S.r.l. - Società generale fiduciaria e di revisione», con sede legale in Pordenone, è sospesa.

La sospensione deve intendersi come divieto, dalla data di notifica del presente decreto fino alla data di notifica di un ulteriore provvedimento interministeriale, di assunzione di nuovi incarichi relativi alle attività soggette all'autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Svir S.r.l. - Società vicentina di revisione», con sede legale in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

89A1920

REGIONE SARDEGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Orosei, Ottana e Portoscuso

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1009/U del 5 aprile 1989, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Orosei (Nuoro), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 21 gennaio 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1026/U del 15 aprile 1989, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ottana (Nuoro), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 177 del 2 agosto 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1003/U del 3 aprile 1989, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Portoscuso (Cagliari), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 6 aprile 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A1929

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891040) L. 1.000